

Regolamento regionale per il rispetto dell'invarianza idraulica e idrologica

5 Dicembre 2017

Si informa che sul BURL di lunedì 27 novembre 2017 n. 48 (Supplemento) è stato pubblicato il Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7, recante *“Criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”*.

Come già comunicato con la news del [24 marzo 2016 prot. n. 494/PB/av](#), la Legge regionale n. 4/2016 in materia di difesa del suolo aveva modificato la Legge regionale n. 12/2015 sul Governo del Territorio, prevedendo l'art. 58 bis che introduce nella normativa urbanistica i concetti di *“invarianza idraulica”*, *“invarianza idrologica”* e *“drenaggio urbano sostenibile”*, così definiti:

- **invarianza idraulica**: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;
- **invarianza idrologica**: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione;
- **drenaggio urbano sostenibile**: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo *“alla sorgente”* delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

Il Regolamento di cui trattasi dà attuazione a quanto previsto dallo stesso art. 58 bis, indicando ai Comuni **modalità di conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica** secondo i criteri e metodi stabiliti dallo stesso Regolamento regionale che **dovranno essere recepite nei regolamenti edilizi dei singoli Comuni**.

Pertanto le previsioni contenute nel R. R. n. 7/2017 si applicheranno agli interventi per i quali l'istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata, sia presentata **successivamente alla data** di recepimento del presente provvedimento nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza, decorsi **sei mesi dalla pubblicazione sul BURL** del Regolamento stesso, vale a dire **entro il 27 maggio 2018**.

Inoltre al fine di verificare l'applicazione del Regolamento e l'individuazione delle **eventuali modifiche o correzioni da apportarvi**, lo stesso è sottoposto ad un **monitoraggio** allo scadere dei tre anni dalla sua entrata in vigore.

Campo di applicazione

Entrando nel merito del provvedimento **l'art. 3**, in base a quanto previsto dall'art. 58 bis della L. R. n. 12/2005, disciplina il campo di applicazione del Regolamento che riguarda gli interventi di nuova costruzione, quelli di demolizione, totale o parziale, fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie urbanizzata preesistente, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione. L'allegato A riporta schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare le misure di invarianza.

Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, le misure di invarianza idraulica e idrologica sono da prevedere sia per interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio, sia per nuove sedi stradali o di parcheggio, con riferimento alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

La riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione.

Sistemi di controllo e di gestione

L'art. 5 del Regolamento disciplina i sistemi di controllo e di gestione delle acque piovane, stabilendo che questa deve avvenire, se possibile, garantendo l'infiltrazione, l'evapotraspirazione e il riuso. La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all'intensità delle piogge più intense. Il medesimo scarico deve avvenire a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili indicate dal Regolamento e differenziate in ragione della criticità idraulica del Comune in cui si realizzerà l'intervento. L'allegato L riporta una sintesi delle indicazioni tecniche per la realizzazione dei sistemi di controllo.

Regolamento edilizio comunale

L'art. 6 invece dispone in merito a quanto deve essere contenuto nel regolamento edilizio comunale ed in particolare prevedendo:

a)